



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 25

Oggetto:

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE TECNICA E AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CARLENTINI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 190/2014. DELIBERA N. 61/2016/INPR DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

L'anno duemilasedici, il giorno DICIASSETTE del mese MARZO, alle ore 13,30, si è riunita

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con l'intervento dei signori:

- | | | |
|---------------|-----------|------------|
| 1) BASSO | Giuseppe | Sindaco |
| 2) FERRARO | Angelo | V. Sindaco |
| 3) MANGIAMELI | Salvatore | Assessore |
| 4) TORCITTO | Concetta | Assessore |
| 5) CARNAZZO | Giuseppe | Assessore |

Presente	Assente
X	
	X
X	
	X
X	


Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso

Partecipa il Segretario Generale **VICE SEGRETARIO GENERALE**
(Dott. Giuseppe STEFIO)

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.


Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere F.A.V.O.R.E.V.O.C.E...... in ordine alla regolarità tecnica della proposta.

Li, 15/03/2016

Il Responsabile del Servizio


Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere F.A.V.O.R.E.V.O.C.E.... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, 15/03/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario


Oggetto:

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE TECNICA E AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CARLENTINI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 190/2014. DELIBERA N.61/2016/INPR DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

Vista la Legge n.190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), art.1, commi da 609 a 616, con la quale il legislatore re interviene sul riordino delle partecipate pubbliche, al fine di assicurare, in sede di coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa e il buon andamento dell'azione amministrativa;

Richiamata integralmente la delibera di Giunta Municipale n. 86 del 12/11/2015 avente ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014) e delle fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati (L.R.7/2011).", con la quale veniva approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate - Relazione tecnica e indirizzi operativi, predisposto secondo le direttive del Sindaco, ai sensi del comma 612 della L. n. 190/2014, demandando ai Responsabili di P.O. del Comune l'attivazione degli interventi di rispettiva competenza;

Vista la deliberazione n. 61/2016/INPR del 19/02/2016 della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana nella quale si è ritenuto di procedere all'analisi del disposto normativo art. 1, commi 611 e 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), al fine di segnalare alle amministrazioni interessate eventuali inadempienze, anomalie od incongruenze nell'applicazione delle predette disposizioni;

Dato atto che la citata deliberazione accerta che il documento predisposto dal Comune di Carlentini indicato quale relazione tecnica non contiene i dati necessari all'espletamento del controllo da parte della Sezione e ordina al legale rappresentante di questo ente di trasmettere alla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana la necessaria relazione tecnica, completa di tutti gli elementi analiticamente descritti ed elencati in delibera, entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione della deliberazione n. 61/2016/INPR;

Rilevato che, al fine di ottemperare alle prescrizioni normative sopraccitate, si è effettuata apposita verifica dei dati riferiti alle partecipazioni societarie e alla partecipazione a consorzi detenute da questo Ente e che vengono indicati nell'allegato Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate - Relazione tecnica ed indirizzi operativi;

Esaminato l'allegato A) alla Relazione Tecnica riportante tutti i dati tecnici necessari per consentire alla suddetta Sezione di comprendere e valutare le motivazioni degli interventi definiti nel piano di razionalizzazione, nonché l'allegato A) alla Programmazione delle misure di razionalizzazione delle partecipate in cui vengono esposte le modalità e i tempi di attuazione del processo di razionalizzazione con l'indicazione dei risparmi da conseguire;
per quanto sopra esposto:

PROPONE

1. **di richiamare** le motivazioni in premessa esposte ed intenderle qui integralmente riportate e trascritte;
2. **di approvare** l'allegato A) alla Relazione Tecnica e l'allegato A) alla Programmazione delle misure di razionalizzazione delle partecipate;
3. **di approvare**, conseguentemente, condividendone integralmente i contenuti, il Piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate – Relazione tecnica e indirizzi operativi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, predisposto secondo le direttive del Sindaco, ai sensi del comma 612 della L. n. 190/2014;
4. **di trasmettere** la presente, con i relativi allegati, alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
5. **di pubblicare** il Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Carlentini sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente, trattandosi di adempimento obbligatorio agli effetti del "Decreto trasparenza" (D.Lgs. n. 33/2013);

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, con voti unanimi e palesi, valutata l'urgenza considerato il termine di quindici giorni concesso dalla Corte dei Conti per la trasmissione dell'integrazione dei dati relativi alla Relazione Tecnica.

Il responsabile dei Servizi Finanziari
Bruno Bambara

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91, Art. 1, comma 1, lett. i, L.R. 48 /91, come integrato dall'art. 12, L.R. 30/2000;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Con votazione unanime espresse nei termini di legge;

Delibera

1. **di richiamare** le motivazioni in premessa esposte ed intenderle qui integralmente riportate e trascritte;
2. **di approvare** l'allegato A) alla Relazione Tecnica e l'allegato A) alla Programmazione delle misure di razionalizzazione delle partecipate;
3. **di approvare**, conseguentemente, condividendone integralmente i contenuti, il Piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate – Relazione

tecnica e indirizzi operativi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, predisposto secondo le direttive del Sindaco, ai sensi del comma 612 della L. n. 190/2014;

4. **di trasmettere** la presente, con i relativi allegati, alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
5. **di pubblicare** il Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Carlentini sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente, trattandosi di adempimento obbligatorio agli effetti del "Decreto trasparenza" (D.Lgs. n. 33/2013);

Con separata votazione unanime espresse nei termini di legge;

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, con voti unanimi e palesi, valutata l'urgenza considerato il termine di quindici giorni concesso dalla Corte dei Conti per la trasmissione dell'integrazione dei dati relativi alla Relazione Tecnica.



CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato alla Delibera di G.M.

n° 25..... del 17-03-2016

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE TECNICA E AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CARLENTINI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 190/2014, DELIBERA N. 61/2016/INPR DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Parere di regolarità tecnica

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione.

..... FAVOROVOLÉ

Li, 15/03/2016

Il Responsabile dell'Area II
Bruno Bambara

Parere di regolarità contabile:

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 15/03/2016

Il Responsabile dell'Area II
Bruno Bambara

Parere di regolarità contabile:

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile.

Li, _____

Il Responsabile dell'Area II
Bruno Bambara

Comune di Carlentini
Provincia di Siracusa

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Relazione tecnica ed indirizzi operativi

(art. 1 comma 611 e seguenti della legge n. 190/2014)

Comune di Carlentini

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Introduzione

Ai sensi delle disposizioni di cui al c. 612 dell'art. 1 della L. n. 190/2014, il presente documento illustra il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Carlentini.

Conformemente al comma richiamato, il quale dispone che il Sindaco definisce ed approva *"un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire"*, il documento in oggetto si articola nelle seguenti parti:

Parte 1- Relazione tecnica

Quadro normativo di riferimento

Interventi di razionalizzazione previsti dalla L. n. 190/2014

Le società partecipate dal Comune di Carlentini

Parte 2 - Programmazione delle misure di razionalizzazione delle partecipate

Il documento riveste carattere programmatico ed è stato formulato in coerenza con gli indirizzi strategici del vertice amministrativo del Comune, aggiornati tenendo conto dell'attuale contesto normativo ed ambientale. Le scelte attuative in merito alle misure di razionalizzazione saranno adottate nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa agli organi di governo in cui si articola il Comune.

1.1 Quadro normativo di riferimento

La normativa in materia di società partecipate dagli enti locali ha subito negli ultimi anni un processo di rilevante cambiamento, finalizzato in particolare ad allineare le disposizioni nazionali con i principi e l'ordinamento comunitario. Il quadro normativo ricomprende necessariamente le modalità di organizzazione dei servizi degli enti locali in quanto, per espressa previsione del legislatore, la partecipazione ad una società di capitali deve essere funzionale a conseguire attività strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi enti locali soci.

La legge n. 244 del 24/12/2007 introduce all'art. 3, in materia di costituzione e mantenimento di partecipazioni degli enti pubblici in società, una disciplina vincolistica formale e sostanziale.

In particolare:

- il comma 27 stabilisce che *"al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.
- il comma 28 stabilisce che: *"L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti"*.

La normativa sopra richiamata permette alle Amministrazioni Comunali la partecipazione in due principali tipologie di società:

- a) Società aventi per oggetto attività di produzione dei beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- b) Società che producono servizi di interesse generale.

Per definire meglio le tipologie di partecipazioni societarie ammesse è necessario fare riferimento anche ad altre fonti normative e in particolare:

- l'art.118, comma 1, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, secondo il quale *"le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurare l'esercizio unitario siano conferite a province, città metropolitane, Regione e stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza"*.

- il D.Lgs n. 267/ 2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, negli articoli in cui delinea le competenze attribuite ai comuni, e in particolare l'art. 112 secondo il quale *"Gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"*.
- la disciplina europea sui servizi di interesse generale, nella quale la locuzione *"servizi di interesse generale"* designa sia i servizi di mercato che quelli non di mercato, la cui fornitura, remunerata o meno, è convenuta dalle autorità pubbliche di interesse generale e, in quanto tali, assoggettati a specifici obblighi di servizio pubblico.
- L'art.13 del D.L. 4 giugno 2006, n. 223 che, definendo le attività consentite alle società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti stessi, ha introdotto nel quadro normativo il concetto della cosiddetta " Società Strumentale".

Con Legge Regionale 11/05/ 2011 n. 7, articolo 4, comma 1, si dispone che, in armonia con le disposizioni di cui all'art.3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32-bis e 32-ter, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti locali e le provincie regionali sono tenuti ad applicare le medesime disposizioni anche in riferimento alle partecipazioni in società, fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati. Dalla applicazione della norma sono escluse le partecipazioni obbligatorie per legge.

Con la Legge n.190 del 23/ 12/ 2014, art. 1, commi da 609 a 616, il legislatore da nuovo vigore al riordino delle partecipate pubbliche, emanando una disciplina che interviene sulle partecipazioni dirette e indirette, al fine dell'eliminazione e delle aggregazioni o delle obbligatorie razionalizzazioni.

1.2 Interventi di razionalizzazione previsti dalla Legge di stabilità 2015

1.2.1 Le disposizioni dei c. 612 e 614 dell'art. 1 della L. n. 190/ 2014

La predisposizione del Piano di razionalizzazione delle partecipate è contenuta al c. 612 dell'art. 1 della L. n. 190/2014. Tale disposizione prevede, in capo ai vertici delle amministrazioni territoriali (i Sindaci per i Comuni) , che gli stessi definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, *"un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo Della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."*

Il successivo c. 614 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 dispone che, nell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione, gli enti soci sono tenuti ad applicare le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di riorganizzazione del personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.

1.2.2 I criteri per la razionalizzazione indicati dall'art. 1 della L. n. 190/2014

I criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle società partecipate, da parte di ciascuna amministrazione locale, al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere, sono indicati dal c. 611 dell'art. 1 della L. n. 190/2014; i presupposti di tale processo di razionalizzazione sono rappresentati dal:

- coordinamento della finanza pubblica;
- contenimento della spesa;
- buon andamento dell'azione amministrativa;

- tutela della concorrenza e del mercato

Sempre il c. 611 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 individua specifici criteri di cui tenere conto per la predisposizione del Piano di razionalizzazione; di seguito si passano in rassegna tali criteri, effettuandone un riscontro operativo e, dove possibile, giurisprudenziale, al fine di offrire spunti pratici per i contenuti che le singole Amministrazioni socie dovranno sviluppare in relazione allo specifico pacchetto di partecipazioni detenute.

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione

L'espressione utilizzata dal Legislatore fa diretto riferimento a quanto disposto dall'art. 3 della L. 244/2007, che al comma 27 vieta alle pubbliche amministrazioni la costituzione di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; al c. 28 attribuisce al Consiglio dell'ente socio il compito di autorizzare il mantenimento e la nuova acquisizione di partecipazioni mentre al c. 29 imponeva di dismettere le partecipate entro il 31 dicembre 2010, termine poi esteso al 31 dicembre 2014 dal c. 569 dell'art. 1 della L. 147/2013.

Poiché gli obblighi ricognitori e di dismissione di cui ai c. 27, 28 e 29 sopra richiamati sono già stati posti in essere, il criterio delineato dal Legislatore alla lettera a) del c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 non può che rivestire carattere dinamico. Ai fini dell'applicazione del criterio di razionalizzazione in oggetto, si tratterà quindi di effettuare una ricognizione aggiornata delle società attualmente partecipate, comparando i beni e/o servizi effettivamente erogati rispetto a soluzioni di mercato e tenendo altresì conto della situazione economico patrimoniale di ogni singola partecipata; laddove emergesse che le alternative di mercato risultassero più convenienti e meno rischiose, occorrerà rivolgersi alle stesse e conseguentemente individuare misure per la dismissione della quota di partecipazione nella società divenuta non più strettamente necessaria.

b) soppressione delle Società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Tale criterio deriva dalla ricognizione effettuata e dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa pubblicato lo scorso agosto. Considerati tali presupposti, è ragionevole ritenere che per l'applicazione del criterio, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere effettuato anche un vaglio dell'effettiva operatività della società oggetto di ricognizione; se l'assenza o il limitato numero di dipendenti (dati al 31/12/2013) discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell'efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella

c.d. definizione di "scatola vuota"), si ritiene ragionevole non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l'attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività. Analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

Il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. n. 244/ 2007: nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute.

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l'ente è tenuto ad esprimere l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad una società multiservizi. Tali indicazioni devono essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi incompatibili con il quadro normativo attuale; ad esempio, ipotizzare l'accorpamento di due società, di cui una operante nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, potrebbe portare alla costituzione di una società multi servizi incompatibile con le disposizioni dei settori a rete (acqua, gas, rifiuti) in cui di norma è l'ente di regolazione d'ambito che individua ed affida il servizio al soggetto gestore.

e} contenimento dei costi di funzionam ento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. e) del c. 611 della L. n . 190/2014 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di contenimento interno per quelle che continueranno ad operare, anche a seguito dell'adozione delle altre misure di razionalizzazione; in tal senso, la misura si può ritenere estensibile a tutte

le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi; il suddetto criterio propone già uno specifico ambito di intervento, ovvero quello rappresentato dagli oneri correlati agli organi amministrativi e di controllo. Oltre a tali misure, è demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento; un'area da prendere in considerazione obbligatoriamente, è rappresentata dai costi di personale; il c. 614 dell'art. 1 della L. n. 190/ 2014 evidenzia che *"Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge*

27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione." Rispetto a tale indicazione, si evidenzia che i c. 563 - 568 e 568-ter prevedono, in tema di riorganizzazione del personale, che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano, mediante accordi tra di esse e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al c. 568-bis dell'art. 1 della L. n. 147/2013 prevedono che gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate siano esenti da imposizioni fiscali e le imposte di registro ed ipocatastali si applichino in misura fissa. Il c. 568-bis prevede altresì la possibilità alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a doppio oggetto: oltre alla partecipazione, all'aggiudicatario è assicurato l'affidamento del servizio per cinque anni.

1.3 Le società partecipate dal Comune di Carlentini

Rappresentazione delle società partecipate e delle quote detenute dal Comune di Carlentini:

Allegato A

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

A NORMA DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, ART. 1, CC 611 E 612

INDICE

PARTE I – DATI RIFERITI ALLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI CARLENTINI

- A. PARTECIPATE:
- A.T.O. RIFIUTI SR1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (4,15%);
 - A.T.O. IDRICO (3,46%);

PARTE II - PRINCIPALI INIZIATIVE INTRAPRESE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEI COSTI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

SOCIETÀ CONTROLLATE:



Sede Legale	Via Adda, 33 - 96100 Siracusa
Codice Fiscale	01415800893
Oggetto sociale	<p>ATO Siracusa 1 S.p.a. è stata costituita nel dicembre 2002 secondo quanto previsto dal Decreto Ronchi (D. Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22, all'articolo 23).</p> <p>Il Decreto Ronchi e il successivo D. Lgs. 152/06 (Testo Unico dell'Ambiente) attribuiscono alla Società il ruolo di Autorità d'Ambito per l'attuazione del Ciclo Integrato dei Rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale denominato ATO SR 1, che comprende sedici comuni: Augusta, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Siracusa, Solarino, Sortino.</p> <p>La Società Ato Siracusa 1 è chiamata ad esercitare funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del sistema di gestione integrata dei rifiuti, con specifica attenzione sui temi dell'igiene urbana e della raccolta differenziata. L'obiettivo è quello di dare vita ad una nuova politica di gestione dei rifiuti, grazie all'attuazione di un innovativo sistema di raccolta che favorisca il superamento dell'attuale metodologia, basata essenzialmente sul conferimento nelle discariche.</p>
Quote partecipazione	4,15%
Capitale Sociale	€ 120.000,00=
Risultato di Esercizio	<p>Anno 2011: € 47.218,00</p> <p>Anno 2012:-€ 146.832,00</p> <p>Anno 2013:-€ 204.538,00</p>
Soci della Società	Comuni della ex Provincia di Siracusa compresa la ex Provincia di Siracusa
Maggioranze Assembleari richieste da Statuto	Commissario liquidatore
Inquadramento giuridico	<p>Riferimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Società per azioni in liquidazione • Società soggetta agli obblighi di trasparenza, secondo il D.Lgs. 33/2013.
Organo Amministrativo.	Commissario liquidatore con nomina del Presidente della Regione Sicilia
Trasferimenti alla società (impegni)	<p>2013: titolo I° € 2.777,25</p> <p>2014: titolo I° € 7.935,00</p> <p>2015: titolo I° € 6.612,50</p>

**ATO n.8 SIRACUSA** in liquidazione (art.1 C. 4 L.r. n.2 del 09/01/2013)

Sede Legale	Via Malta n.106 - Siracusa
Codice Fiscale	93045400897
Oggetto sociale	Il consorzio aveva il compito di accompagnare la fase di transizione dal vecchio sistema, gestito dai comuni, verso la nuova gestione unitaria a livello provinciale che sarà affidata tramite una gara d'appalto in corso di svolgimento
Quote partecipazione	2,34%
Inquadramento giuridico	<ul style="list-style-type: none">• Società Consortile in Liquidazione
Maggioranze Assembleari richieste	Commissario liquidatore
Capitale Sociale	€700.000.000,00=
Risultato di Esercizio	Anno 2012: -€ 352.447,14 Anno 2013: €3.060.308,06 Anno 2014: -€43.871,29
Organo Amministrativo :	Commissario Straordinario e n. 3 Revisori dei Conti – costo complessivo €5.911,00
Trasferimenti alla società (impegni)	2013: titolo I: € 0,00 2014: titolo I € 0,00 2015: titolo I € 0,00
Personale	n.8 unità (dati al 2013) per un costo di €. 250.904,00

Fonte: siti delle società

PARTE II - PRINCIPALI INIZIATIVE INTRAPRESE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEI COSTI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

ENTE	MODIFICHE SULLA GOVERNANCE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E/O DI CONTROLLO	Effetti economici dovuti alla riduzione o alla modifica dei compensi
Consorzio A.T.O. Siracusa 1 S.p.a. – In liquidazione	Nessuna (Ente in liquidazione ex lege art. 19 L.R. 2/2010)	Contributo mantenimento Società fino alla conclusione delle procedure di liquidazione
Consorzio A.T.O. Idrico n.8 di Siracusa – In liquidazione	Nessuna (Ente in liquidazione)	

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Bruno Bambara



Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
Giuseppe Basso

L'Assessore anziano

Il Segretario Generale
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Don. Giuseppe STEFIO)

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 17-03-2016

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Generale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Don. Giuseppe STEFIO)

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____